



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

N°11 Registro Delibere

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Rinuncia all'opzione di acquisto delle quote detenute nella società SE.RI.MI. Srl dalla Residenza "Riviera del Brenta" di Dolo (cod. Fisc. 82004730279) a seguito della richiesta di quest'ultima del diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c. e all'art. 25 dello Statuto della società SE.RI.MI. srl
---------	--

Oggi **quattordici** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaventidue** alle ore 19:00, in **modalità videoconferenza** si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Dori Marco	Presente	Tessari Silvia	Presente
Stocco Giancarlo	Presente	Frezza Dario	Presente
Muraro Morena	Presente	Marchetto Alberto	Assente
Volpato Francesco	Presente	Gatto Pamela	Assente
Martin Riccardo	Presente	Lucarda Paolo	Assente
Bobbo Luciana	Presente	Corò Maurizio	Assente
Niero Stefano	Presente	Deppieri Stefano	Presente
Bisson Daniele	Presente	Benato Elisa	Assente
Pesce Albino	Presente	Pieran Michele	Assente
Ardolino Giuseppe	Presente	Cervi Sabrina	Assente
Favero Valentina	Assente	Donadel Mattia	Presente
Zapparoli Giorgio	Presente	Bordin Patrizia	Presente
Lorenzin Stefano	Presente		

Presenti 17 Assenti 8

Partecipa alla seduta da remoto, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Piras Guido.

Il Sig. Zapparoli Giorgio nella sua qualità di Presidente, richiamate le disposizioni in merito ai criteri di funzionamento delle sedute di Consiglio Comunale, in modalità a distanza, ai sensi dell'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, constatato legale il numero degli intervenuti da remoto, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Rinuncia all'opzione di acquisto delle quote detenute nella società SE.RI.MI. Srl dalla Residenza "Riviera del Brenta" di Dolo (cod. Fisc. 82004730279) a seguito della richiesta di quest'ultima del diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c. e all'art. 25 dello Statuto della società SE.RI.MI. srl
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Premesso:

- che con atto di C.C. n. 49 del 04.05.1999, l'Amministrazione Comunale deliberava ai sensi della legge 08.06.1990, n° 142 la costituzione di una società a responsabilità limitata con partner privato, scelto con procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento della gestione dei servizi di ristorazione denominata SE.RI.MI srl;
- che con successivo provvedimento di C.C. n° 136 del 29.11.2002, si stabiliva di modificare la gestione in economia delle farmacie comunali attraverso il loro affidamento alla predetta società di capitali già partecipata dal Comune di Mira provvedendo ad approvare, tra l'altro
 - la Relazione sulla gestione delle farmacie comunali a mezzo di società a responsabilità limitata a capitale pubblico maggioritario;
 - lo schema aggiornato di statuto di SE.RI.MI. srl;
 - schema di contratto di servizio riferito al servizio gestione farmacie;
 - schema di contratto di affitto d'azienda per la disciplina integrativa dei rapporti tra il Comune di Mira e la società SE.RI.MI. srl;
- che, da ultimo, con ulteriore deliberazione di C.C. n. 70 del 28 settembre 2004, si provvedeva ad adeguare lo statuto della predetta società alle intervenute disposizioni normative introdotte dall'art. 9 del D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6 e dall'art. 5 del D.Lgs 6 febbraio 2004, n° 37;

Considerato:

- che la società SE.RI.MI. s.r.l. è inquadrata fra le società cd. miste, ai sensi dell'art. 17 "Società a partecipazione mista pubblico-privata" del TUSP (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), a prevalente capitale pubblico e che attualmente il Comune di Mira detiene il 51% del capitale sociale, mentre il socio privato, costituito dalla Società CAMST S.c.r.l. (che detiene il 45,54%) e la Cooperativa Farmacia Bologna (che detiene lo 0,46%), detiene complessivamente il 46% del capitale sociale, il Comune di Mirano il 2% e la Residenza Riviera del Brenta (centro di soggiorni per anziani) il rimanente 1%;
- che l'art. 17 "Società a partecipazione mista pubblico-privata" del TUSP (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), prevede in particolare, ai commi 1, 2 e 3, quanto segue:

<<<1. Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di

carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.

3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.>>>

atteso:

- che in data 29/7/2021 – PEC prot. 36973 del 29/7/2021 – il Presidente del C.d.A. della società SE.RI.MI. Srl ha dato comunicazione ai soci circa l'intenzione espressa dal socio di minoranza Residenza "Riviera del Brenta" di Dolo (cod. Fisc. 82004730279) di cedere la partecipazione detenuta dell'1% del capitale sociale (pari a 1020 quote del valore nominale di € 1,00 a quota) della medesima società SE.RI.MI. Srl;
- che in data 6/9/2021 – PEC prot. 42422 del 6/9/2021 – è pervenuta a questo Ente la nota da parte della società SE.RI.MI. Srl contenente la trasmissione di comunicazione del socio di minoranza Residenza "Riviera del Brenta" in merito alla presentazione di formale istanza al C.d.A. della società SE.RI.MI. Srl volta ad esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2473 c.c. e all'art. 25 dello Statuto delle Società per la seguente motivazione:
 - applicazione del combinato disposto di cui all'art. 24, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 175 del 19/8/2016 e all'art. 1, comma 723 della Legge 145 del 30/12/2018;
- che in data 7/12/2021 – PEC prot. Ente 58595 del 7/12/2021 – la società SE.RI.MI. Srl ha comunicato ai soci che il Consiglio di Amministrazione in data 24/9/2021 ha preso atto della volontà di recesso espressa dal socio di minoranza Residenza "Riviera del Brenta" e che, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 25 dello Statuto della Società SE.RI.MI. Srl, alla percentuale del 1% detenuta dal medesimo socio è stata attribuita la valutazione di € 7.000,00 (settemila/00);
- che con la medesima comunicazione la società SE.RI.MI. Srl chiedeva ai soci di esprimere la volontà circa l'eventuale disponibilità di acquisire, o meno, la quota oggetto di recesso;
- che in data 13/12/2021 – PEC prot. Ente 59520 del 13/12/2021 - la Cooperativa Farmacia Bologna ha espresso l'indisponibilità all'acquisto delle quote del recedente;
- che in data 21/12/2021 – PEC prot. Ente 61404 del 22/12/2021 - la Società CAMST S.c.r.l. ha espresso la disponibilità all'acquisto delle quote di partecipazione del recedente alle condizioni prestabilite;
- che in data 21/1/2022 il Comune di Mirano, sentito per le vie brevi nella figura del Segretario Generale, ritiene opportuno non accordare la propria disponibilità all'acquisto di tali quote, stante l'esiguità della partecipazione detenuta e la scarsa rilevanza che tale operazione avrebbe nel controllo della governance della società partecipata;

preso atto:

- che con il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Mira approvato dal Sindaco in data 31/3/2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612 L. n. 190/2014, successivamente approvato dall'Organo Consiliare con deliberazione di C.C. n.15 del 16/4/2015, si è stabilito:
 - di mantenere**, sulla scorta dell'allora quadro normativo vigente e della apposita Relazione Tecnica allegata al piano Operativo del Sindaco, la partecipazione azionaria del Comune di Mira, tra l'altro, nella Società **SE.RI.MI. srl**, per le seguenti motivazioni:
 - trattasi di società partecipata dal Comune di Mira che svolge servizi pubblici locali (servizi di ristorazione e servizio di gestione farmacie);

- viene valutato che la partecipazione alla Società sia indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Mira, in quanto strategica e funzionale all'erogazione di servizi alla persona secondo apprezzabili standard qualitativi;
 - non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - non esercita attività con oggetto analogo o simile ad altre società partecipate;
 - si tratta di una società che presenta utili negli ultimi tre esercizi presi in considerazione e una posizione finanziaria netta positiva sempre negli ultimi tre esercizi;
- che con atto Prot. Ente n. 12681 del 21/03/2016 è stata predisposta apposita relazione del Sindaco in merito allo stato di attuazione del Piano operativo, approvato in data 31/3/2015, in materia di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Mira (*art. 1 c. 612 della Legge 190/2014*), inviata dal Sindaco alla Corte dei Conti con Prot. 12906/2016 in data 22/3/2016 e al Consiglio Comunale con Prot.13296/2016 in data 23/3/2016;
 - che l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie la quale ha costituito un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015", approvato dal Sindaco in data 31/3/2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612 L. n. 190/2014, successivamente approvato dall'Organo Consiliare con deliberazione di C.C. n.15 del 16/4/2015;
 - che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 1/8/2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle società partecipate, la quale in merito alla società SE.RI.MI. Srl ha previsto quanto segue:

Società'	Motivi del Mantenimento
SERIMI Servizi Riuniti Mira s.r.l.	società che rientra in una delle categorie ex art. 4, commi 1- 3,TUSP - Trattasi di società mista pubblico/privata di cui all'art. 17 del D.Lgs. 175/2016, partecipata al 51% dal Comune di Mira che svolge servizi pubblici locali affidati attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; (servizi di ristorazione e servizio di gestione farmacie)

- che con deliberazione di C.C. 36 del 2/8/2018 si prendeva atto delle attività poste in essere in merito alla realizzazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 approvata da questo Ente con deliberazione di C.C. 45/2017, attestando in tal modo la conclusione del percorso di riordino delle partecipazioni societarie;
- che l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TUSP), prevedeva che le amministrazioni pubbliche dovessero effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette" e che, qualora ricorressero le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predisponessero "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- che in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 del TUSP impone la dismissione:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (del TUSP);
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TUSP);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017-2021);

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (del TUSP) o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;

- che sulla scorta del disposto di cui all'art. 20 del TUSP, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 20/12/2018 è stata approvata l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente deteneva partecipazioni, dirette o indirette per l'anno 2018, confermando, ricorrendone i requisiti, il mantenimento della quota di partecipazione del Comune di Mira, tra l'altro, nella Società SE.RI.MI. srl con gli stessi "motivi del mantenimento" sopra riportati;
- che sulla scorta del disposto di cui all'art. 20 del TUSP, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2019 è stata approvata l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente deteneva partecipazioni, dirette o indirette per l'anno 2019, confermando, ricorrendone i requisiti, il mantenimento della quota di partecipazione del Comune di Mira, tra l'altro, nella Società SE.RI.MI. srl con gli stessi "motivi del mantenimento" sopra riportati;
- che sulla scorta del disposto di cui all'art. 20 del TUSP, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2020 è stata approvata l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente deteneva partecipazioni, dirette o indirette per l'anno 2020, confermando, ricorrendone i requisiti, il mantenimento della quota di partecipazione del Comune di Mira, tra l'altro, nella Società SE.RI.MI. srl con gli stessi "motivi del mantenimento" sopra riportati;
- che sulla scorta del disposto di cui all'art. 20 del TUSP, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 13/12/2021 è stata approvata l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente deteneva partecipazioni, dirette o indirette per l'anno 2021, confermando, ricorrendone i requisiti, il mantenimento della quota di partecipazione del Comune di Mira, tra l'altro, nella Società SE.RI.MI. srl con gli stessi "motivi del mantenimento" sopra riportati;

Preso atto che

- con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – sono state emanate le "LINEE DI INDIRIZZO PER I CONTROLLI INTERNI DURANTE L'EMERGENZA DA COVID-19", le quali prevedono, al punto 1.5. "Il controllo sugli organismi gestionali esterni e sulle società partecipate non quotate", quanto segue: <<<*Con riguardo al consolidamento dei risultati delle gestioni, la struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati dovrebbe attivare ogni possibile misura di sostegno tesa a neutralizzare, nell'immediato, gli effetti derivanti dalla crisi economica provocata dall'emergenza da Covid-19 e a garantire la continuità delle società a partecipazione pubblica che, precedentemente alla crisi pandemica, non si trovavano già in condizioni di crisi strutturale. L'ampia legislazione d'urgenza introdotta*

per far fronte alla situazione pandemica contempla, tra le altre, una serie di disposizioni ispirate a questo principio conservativo, laddove il disequilibrio dell'impresa pubblica sia dovuto non già a colpevoli scelte gestionali da correggere, bensì a fattori esogeni, imprevedibili ed eccezionali. Ciò comporta l'adozione consapevole e ragionata dei provvedimenti "adequati" richiesti dall'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di interesse generale e di predisporre piani di risanamento che siano idonei a sostenere il sistema socio-economico territoriale. Infatti, l'apertura di una fase interlocutoria, che permetta una gestione conservativa delle aziende, nelle società a controllo pubblico è pienamente compatibile con ogni attività preventiva di controllo e di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, del TUSP, né può determinare l'automatica rinuncia, da parte dell'organo amministrativo, all'assunzione delle possibili iniziative in favore della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Le amministrazioni controllanti, dal canto loro, devono porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio. Particolare attenzione si dovrebbe prestare agli organismi operanti nei settori maggiormente colpiti (trasporti, attività culturali, etc.) e valutare l'opportunità di interventi adeguativi sui contratti di servizio o l'adozione di misure di sostegno dell'operatività aziendale al riscontro positivo di adeguati parametri di controllo.>>>;|

Rilevato:

- che in tema di recesso dei soci il vigente Statuto della società SE.RI.MI. Srl prevede espressa disciplina all'art. 25 "Diritto di recesso":

<<<Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge. Il socio privato operativo non può recedere prima della scadenza di tutti i contratti di servizio; ha invece diritto di recedere nel caso in cui la modifica dell'oggetto sociale, prevista ai sensi dell'art. 2437 1° comma lettera a) del codice civile, comporti la definitiva esclusione della prestazione dei servizi ivi previsti a favore dell'area territoriale di riferimento del socio stesso. Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società apposita istanza recante le generalità del socio, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti il procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto, il numero delle quote per le quali viene esercitato il recesso.

L'istanza dev'essere spedita al Consiglio di Amministrazione a mezzo PEC a pena di decadenza entro i termini previsti dalla legge. Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e fino al termine del relativo procedimento, le quote per le quali è esercitato il recesso non potranno essere trasferite a terzi né su di esse potranno essere costituiti diritti reali di godimento o garanzia a favore di terzi. Il recesso non potrà comunque essere esercitato e se esercitato è privo di efficacia se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Gli amministratori dovranno determinare, sentito il Collegio Sindacale ed il soggetto che esercita la revisione legale dei conti, il valore delle quote, nonché redigere, a norma dell'art. 2437-ter del codice civile, apposita relazione esplicativa dei criteri di valutazione adottati da depositare presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenere copia della stessa a proprie spese. Qualora nessun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato. In caso di mancata determinazione da parte degli Amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso, detto valore viene determinato entro i novanta giorni successivi tramite relazione giurata da parte di un esperto designato dal tribunale competente. Si applica in tal caso l'art. 1349, 1° comma, del codice civile.>>>

tenuto conto:

- della disciplina civilistica in tema di recesso dalla società, la quale all'art. 2473 del c.c. "Diritto di recesso" prevede quanto segue:

<<<L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. >>>

- e all'art. 2437ter del c.c. "Criteri di determinazione del valore delle azioni", quanto segue:

<<<Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma. Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea;

ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349. >>>

considerato:

- che il D.Lgs. 175 del 19/8/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in riferimento all’eventuale acquisizione della quota del socio recedente, ha stabilito le seguenti disposizioni:

all’art.5, comma 1°, in merito agli oneri di motivazione analitica:

*<<<1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche **in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.** >>>*

all’art. 7, commi 1 e 2, in merito alla costituzione di società a partecipazione pubblica:

<<<1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

- a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;*
- b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;*
- c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;*
- d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.*

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.>>>

all’art. 8 in merito all’acquisto di partecipazioni in società già costituite:

<<<1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.>>>

Considerato che:

- a) la società SE.RI.MI Srl è una società mista pubblico privata in cui il socio di maggioranza pubblica è il Comune di Mira con il 51% di quote;

- b) il Comune di Mira, socio pubblico, dispone di una partecipazione solo astrattamente idonea a garantirgli la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea;
- c) il capitale sociale della società SE.RI.MI. S.r.l. (Euro 102.000 i.v.), risulta in capo al socio operativo privato per il 46%, mentre per il 54% in capo a soci pubblici;
- d) il capitale risulta dunque detenuto in maggioranza da soci pubblici per un totale percentuale del 54%, di cui il 51% in capo al solo Comune di Mira;
- e) dalla composizione del capitale sociale, dunque, emerge che il Comune di Mira, socio pubblico, dispone di una partecipazione solo astrattamente idonea a garantirgli la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea;
- f) l'esame dello Statuto, in effetti, fa emergere un quadro concreto differente. Al riguardo, il riferimento è costituito dagli articoli 15, 16,17 del suddetto Statuto. Il primo, con riferimento alla determinazione del quorum costitutivo e deliberativo assembleare, stabilisce che "l'assemblea, sia in prima che in seconda ed ulteriore convocazione, si intende regolarmente costituita quando è validamente rappresentato almeno il 55% del capitale sociale. L'assemblea, sia in prima che in seconda che in ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole che rappresenti almeno il 55% del capitale sociale, ad eccezione della nomina del Consiglio di Amministrazione, nel qual caso l'assemblea delibera con la maggioranza assoluta del capitale sociale";
- g) l'art. 16 dello Statuto dispone che il consiglio di amministrazione è composto da tre a cinque membri e che al socio privato spetta la designazione di un membro nel caso in cui il consiglio sia composto da tre membri e di due membri nel caso in cui il consiglio sia composto da cinque membri;
- h) Con riferimento al funzionamento del consiglio di amministrazione, l'art. 17 dello Statuto precisa che esso deve considerarsi validamente costituito:
- 1) con la totalità dei suoi componenti in caso di consiglio composto da tre membri;
 - 2) con almeno tre suoi componenti in caso di consiglio composto da quattro membri;
 - 3) con almeno quattro suoi componenti in caso di consiglio composto da cinque membri.
- E' poi previsto che le deliberazioni siano assunte con le seguenti maggioranze:
- 1) la totalità dei voti in caso di consiglio composto da tre membri;
 - 2) almeno tre voti in caso di consiglio composto da quattro membri;
 - 3) almeno quattro voti in caso di consiglio composto da cinque membri.
- i) Dall'analisi delle norme statutarie emerge con immediata evidenza che né il 51% dei voti (del Comune di Mira) né il 54% dei voti (dei complesso dei soci pubblici) rappresentano la maggioranza dei voti necessari per l'approvazione delle deliberazioni in assemblea ordinaria. Infatti:
- 1) la maggioranza dei voti in capo al socio Comune di Mira ed agli altri soci pubblici, che pure in astratto rappresenta la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, non è in concreto idonea e sufficiente alla valida costituzione dell'assemblea ordinaria;
 - 2) la maggioranza dei voti in capo al socio Comune di Mira ed agli altri soci pubblici, che pure in astratto rappresenta la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, non è maggioranza sufficiente per adottare le deliberazioni in assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei consiglieri di amministrazione;

3) il consiglio di amministrazione, per espresse previsioni dell'art. 17 dello Statuto, non può in alcun caso deliberare con il solo voto favorevole dei componenti di designazione pubblica.

Considerato necessario esprimersi sulla disponibilità dell'Ente ad acquisire, o meno, le quote del recedente;

Ritenuto:

- che nelle valutazioni sull'acquisizione o meno di partecipazioni societarie occorre tener conto anche delle previsioni dell'art. 21 del T.U. sulle società partecipate, che prevede un articolato meccanismo di creazione di fondi vincolati a copertura dei rischi di perdite, rispondente ad una forte esigenza di cautela e di responsabilizzazione per l'ente;
- che l'ente locale in aderenza ai principi di contabilità pubblica dovrà verificare che dalla partecipazione non risulti un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente ha rispetto ai fini istituzionali e a quelli che l'ente stesso e la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio erogato dalla società SE.RI.MI. srl.
- Che l'eventuale acquisizione della quota del socio recedente da parte di uno dei soci (pubblici o privati) non sposterebbe comunque la governance della società SERIMI in quanto per qualsiasi decisione societaria è necessaria la decisione almeno della maggioranza qualificata del 55% del capitale (sostanzialmente significa che le decisioni devono trovare il pieno consenso del socio privato e della maggioranza dei soci pubblici);

Valutato rinunciare all'opzione di acquisto delle quote del socio cedente poiché:

- non si ravvisa una diretta utilità a fini istituzionali dell'Ente ad acquisire dette quote stante altresì che l'aumento dall'attuale 51% al 52% non andrebbe a modificare la governance della società;
- va preferita certamente la soluzione di acquisto della quota del socio cedente da parte di CAMST, socio operativo privato (che anche in questo caso non sposterebbe la governance della società), a quella di collocamento sul mercato della medesima quota del socio recedente, soluzione che andrebbe a modificare la compagine societaria con ingresso di nuovo soggetto;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016, (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- lo Statuto Comunale;

Visto il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione, effettuata con appello nominale, con il seguente esito:

Presenti	n. 17
Voti favorevoli	n. 14
Voti contrari	n. 1 (Donadel)
Astenuti	n. 2 (Deppieri, Bordin)

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di prendere atto che in data 6/9/2021 – PEC prot. 42422 del 6/9/2021 – è pervenuta a questo Ente la nota da parte della società SE.RI.MI. Srl con la quale è stata trasmessa la comunicazione del socio di minoranza Residenza “Riviera del Brenta” il quale ha presentato formale istanza al C.d.A. della società SE.RI.MI. Srl volta ad esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2473 c.c. e all’art. 25 dello Statuto delle Società;
3. di prendere atto che in data 7/12/2021 – PEC prot. Ente 58595 del 7/12/2021 – la società SE.RI.MI. Srl ha comunicato ai soci che il Consiglio di Amministrazione in data 24/9/2021 ha preso atto della volontà di recesso espressa dal socio di minoranza Residenza “Riviera del Brenta” e che, a seguito apposita estimazione effettuata in conformità a quanto stabilito dall’art. 25 dello Statuto della Società, alla percentuale del 1% detenuta dal medesimo socio è stata attribuita la valutazione di € 7.000,00 (settemila/00);
4. di prendere atto che con la medesima comunicazione la società SE.RI.MI. Srl chiedeva ai soci di esprimere la volontà circa l’eventuale disponibilità di acquisire, o meno, la quota oggetto di recesso;
5. di prendere atto che in data 13/12/2021 – PEC prot. Ente 59520 del 13/12/2021 - la Cooperativa Farmacia Bologna, socio operativo privato nella società SE.RI.MI. Srl allo 0,46%, ha espresso l’indisponibilità all’acquisto delle quote del recedente;
6. di prendere atto che in data 21/12/2021 – PEC prot. Ente 61404 del 22/12/2021 - la Società CAMST S.c.r.l. ha espresso la disponibilità all’acquisto delle quote del recedente;
7. di prendere atto che in data 21/1/2022 il Comune di Mirano, sentito per le vie brevi nella figura del Segretario Generale, ritiene opportuno non accordare la propria disponibilità all’acquisto di tali quote, stante l’esiguità della partecipazione detenuta e la scarsa rilevanza che tale operazione avrebbe nel controllo della governance della società partecipata;
8. di prevedere la rinuncia da parte del Comune di Mira all’opzione di acquisto delle quote del socio cedente poiché:
 - non si ravvisa una diretta utilità a fini istituzionali dell’Ente ad acquisire dette quote stante altresì che l’aumento dall’attuale 51% al 52% non andrebbe a modificare la governance della società;
 - va preferita certamente la soluzione di acquisto della quota del socio cedente da parte di CAMST, socio operativo privato (che anche in questo caso non sposterebbe la governance della società), a quella di collocamento sul mercato della medesima quota del socio recedente, soluzione che andrebbe a modificare la compagine societaria con ingresso di nuovo soggetto;
9. di trasmettere il presente atto alla società SE.RI.MI. Srl anche per l’esecuzione degli adempimenti conseguenti;
10. di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale nella pagina di “Amministrazione Trasparente”;
11. di trasmettere alla Corte dei conti; il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5 comma 3° del TUSP, a fini conoscitivi, mentre si ritiene non ricorrano i presupposti previsti dal medesimo art.5 comma 3° per l’invio all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto non si è in presenza di costituzione di società o della partecipazione diretta o indiretta, ma solo di rinuncia all’opzione di acquisto di quote di socio cedente;

Con successiva separata votazione, effettuata con appello nominale, con il seguente esito:

Presenti	n. 17
Voti favorevoli	n. 14
Voti contrari	n. 1 (Donadel)
Astenuti	n. 2 (Deppieri, Bordin)

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Rinuncia all'opzione di acquisto delle quote detenute nella società SE.RI.MI. Srl dalla Residenza "Riviera del Brenta" di Dolo (cod. Fisc. 82004730279) a seguito della richiesta di quest'ultima del diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c. e all'art. 25 dello Statuto della società SE.RI.MI. srl
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente
Zapparoli Giorgio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.